



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 18 Settembre 2012

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Protocollo: 109179/RU

Rif..

Alle Direzioni Provinciali dell' Agenzia delle
Dogane
LORO SEDI

Allegati:

Oggetto: Modifica della Convenzione TIR.

Si comunica che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 244 dell'8.9.2012, sono stati pubblicati taluni emendamenti alla convenzione in questione.

Tali modifiche sono entrate in vigore il giorno 13 settembre 2012.

In merito, si richiama l'attenzione di codeste Strutture territoriali sulla necessità di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla medesima in materia di notifica e di richieste di pagamento inviate al titolare del Carnet TIR e all'Ente garante nazionale.

Le notifiche.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che, il nuovo paragrafo 1, stabilisce che in caso di non appuramento di un'operazione TIR, le autorità competenti:

- a) notificano il non appuramento al titolare del carnet TIR, all'indirizzo indicato sul carnet;
- b) notificano il non appuramento all'associazione garante.

Per quel che concerne la tempistica con la quale tali notifiche devono essere effettuate si evidenzia quanto segue.

La nuova formulazione del predetto articolo 11 della Convenzione TIR stabilisce che le autorità competenti notificano l'informazione all'associazione garante entro un anno dalla data di accettazione del carnet TIR da parte di tali autorità oppure entro un termine di due anni, qualora l'attestazione di termine

dell'operazione TIR sia stata falsificata o ottenuta abusivamente o fraudolentemente.

La Convenzione TIR non fissa un termine preciso entro il quale procedere alla notifica al titolare del carnet TIR, tuttavia, il Regolamento (CEE) 2454/93, all'articolo 455 bis, par. 5) stabilisce che il medesimo è invitato a fornire le informazioni necessarie all'appuramento del regime TIR entro 28 giorni dall'inizio della procedura di ricerca presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

Le richieste di pagamento.

Al riguardo, si premette che il paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione stabilisce che allorquando il pagamento delle somme relative ai dazi e le tasse, più eventuali interessi di mora, diviene esigibile, le autorità competenti – prima di presentare la richiesta all'associazione garante – procedono, nella misura del possibile, a chiederne il pagamento alla persona direttamente tenuta a pagarle, cioè il titolare del Carnet TIR.

In base alle istruzioni di servizio indicate nel “Manuale sul Transito (regime TIR)” - predisposto dalla DG Taxud della Commissione Europea - qualora il pagamento non avvenisse entro un mese dalla data della comunicazione al titolare del Carnet TIR, si esige il versamento dell'importo, entro il limite della garanzia, all'associazione garante.

Per quel che concerne la tempistica con la quale le richieste di pagamento devono essere inoltrate, si evidenzia quanto segue.

L'Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.11-2, della Convenzione TIR stabilisce che la richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR può avvenire **congiuntamente** alla notifica del mancato appuramento del carnet TIR.

Invece, per quel che concerne la richiesta di pagamento all'associazione garante, il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 11, precisa che la richiesta in questione è inviata non prima di tre mesi e non oltre due anni dalla data in cui è stato notificato all'associazione il mancato appuramento.

Per completezza d'informazione, appare utile richiamare anche quanto previsto in merito dalla “best practice” n. 5.7 al punto 3a) del TIR Handbook (consultabile al sito <http://www.unece.org/tir/tir-hb.html>) circa l'eventualità di inviare una c.d. “prenotifica” al fine di richiedere, con la massima tempestività, all'associazione garante di fornire la prova che l'operazione TIR è stata terminata.

Si sottolinea, che tale “prenotifica”, che non ha valore giuridico, è inviata senza pregiudizio della notifica di cui all’articolo 11, nuovo paragrafo 3.

E’ parimenti necessario ribadire l’importanza – già a suo tempo rappresentata con la nota prot. 34439/RU del 27/03/2012 – che codeste Strutture intraprendano ogni utile iniziativa presso i dipendenti Uffici doganali affinché le informazioni sull’avvenuta conclusione dell’operazione TIR – di cui all’Allegato 10 della Convenzione TIR - siano inserite nel sistema informatico nazionale su base giornaliera, per il successivo invio all’IRU.

Infatti, il quotidiano aggiornamento della banca dati istituita presso tale Ente internazionale consente alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata nell’Unione di avviare la procedura di ricerca verificando, innanzitutto, l’esistenza o meno di dati sulla conclusione dell’operazione TIR nel sistema di controllo (SafeTIR) gestito dall’IRU medesimo.

Infine, allo scopo di agevolare lo scambio d’informazioni tra la scrivente Struttura Centrale e codeste Strutture territoriali, si prega di segnalare il nominativo di un “focal point”, con particolare riferimento alla procedura del TIR.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*